

PROTOCOLLO DI INTESA TRA
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM") e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "AGCM"),

premesso che:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive, l'AGCOM è preposta alla promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell'utenza nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici nonché all'applicazione della normativa in materia di editoria e l'AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dei consumatori ai sensi del *Codice del Consumo* di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche;
- l'AGCOM e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;
- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni che trova riscontro, per l'AGCOM, nell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui "*le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire, alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni*" e, per l'AGCM, nell'articolo 10,

comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui *“l’Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni”*;

- l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (così come modificato e integrato dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70), recante il *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”* prevede che l’AGCOM e l’AGCM adottino *“anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune”* nel settore delle comunicazioni elettroniche; l’attività di consultazione e cooperazione tra AGCOM e AGCM in materia di comunicazioni elettroniche resta, pertanto, oggetto dello specifico Accordo di collaborazione del 28 gennaio 2004, che ne disciplina le relative modalità di attuazione e procedurali;
- la piena attuazione del principio di leale cooperazione rende necessaria la stipula di un protocollo di intesa che, anche alla luce delle nuove competenze e funzioni attribuite dal quadro normativo vigente ad AGCOM e AGCM, chiarisca gli strumenti di cooperazione tra le due Autorità;
- il principio di leale cooperazione rende necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione e nei limiti dei rispettivi ordinamenti;

Visti:

- l’articolo 8 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70);
- l’Accordo di collaborazione fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 28 gennaio 2004;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico sulla radiotelevisione;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 23, comma 12-*quinqüiesdecies*;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare, l'articolo 5-*bis*.

Tutto ciò premesso, l'AGCOM e l'AGCM concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. L'AGCOM e l'AGCM cooperano nelle seguenti forme:
 - a) coordinamento degli interventi istituzionali su settori di interesse comune;
 - b) segnalazioni dell'AGCOM all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti condotti dall'AGCOM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCM e, in particolare, della legge n. 287/1990, delle disposizioni comunitarie in tema di concorrenza, del D.Lgs. n. 206/2005 e del D.Lgs. n. 145/2007;
 - c) segnalazioni dell'AGCM all'AGCOM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti condotti dall'AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCOM e, segnatamente, delle disposizioni recate dalla c.d. "Riforma Quadro UE per le comunicazioni elettroniche" (direttiva 2009/136/CE, direttiva 2009/140/CE, Regolamento (CE) n. 1211/2009), dal c.d. "Quadro comunitario per i servizi postali dell'Unione europea" (direttive 97/67/CE e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti di regolazione relativi ai settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali;

- d) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
 - e) collaborazione reciproca nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse;
 - f) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse;
 - g) iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo dei mercati;
 - h) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale;
 - i) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali;
 - j) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore.
2. In particolare, l'AGCOM e l'AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:
- a) costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza in materia di tutela del consumatore;
 - b) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
 - c) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici;
 - d) consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;
 - e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
3. Restano salvi i meccanismi e le procedure di cooperazione e coordinamento di cui al precedente accordo del 28 gennaio 2004.

Articolo 2

Attività informative reciproche

L'AGCOM e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento; sulle attività oggetto di vigilanza, se necessario anche in fase preistruttoria; sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza sia in materia di tutela del consumatore.

Articolo 3

Ispezioni congiunte

L'AGCOM e l'AGCM possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte relativamente a fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

Articolo 4

Collaborazione scientifica, formazione del personale, scambi di personale

1. L'AGCOM e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
 - b) creazione di osservatori della regolazione e della concorrenza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali;
 - c) organizzazione di iniziative di formazione o di *stage* per il personale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ai sensi del quale *“nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti”*, le Parti concordano, che può essere chiesta dall'AGCM, in base alla citata disposizione, una sola unità di personale per un periodo massimo di tre anni, prorogabile una sola volta.

3. Al di fuori di quanto previsto dal comma 2, l'AGCOM e l'AGCM favoriscono lo scambio reciproco del proprio personale nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto del principio di reciprocità, anche con riferimento agli oneri economici, che gravano sull'Autorità che utilizza il personale. Lo scambio di personale può riguardare

fino ad un massimo di tre unità per ciascuna Autorità e per un periodo massimo di sei anni e avviene con il consenso di entrambe le Autorità. Nel caso in cui l'AGCM faccia ricorso all'utilizzo di personale sulla base del comma 2, l'ulteriore utilizzo di personale AGCOM può riguardare due sole unità.

Articolo 5

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 6

Protocolli di intesa su specifiche attività

L'AGCOM e l'AGCM, con successivi protocolli di intesa, possono definire ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedurali.

Articolo 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet dell'AGCOM e dell'AGCM secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

*Il Presidente dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni*

Angelo Marcello Cardani

*Il Presidente dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Giovanni Pitruzzella

Roma,